

## ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni) e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito OO.SS.) definiscono il presente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito A.C.N.) quale fonte di diritto inderogabile derivante dall'art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 e s.m.i<sup>1</sup> che opera nel quadro costituzionale vigente.
2. L'A.C.N. disciplina il rapporto individuale libero professionale dei medici di medicina generale, nelle diverse funzioni del Ruolo Unico della medicina generale e dell'emergenza sanitaria territoriale, con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a livello nazionale, regionale, aziendale.
3. In tale contesto, il medico di medicina generale si qualifica come professionista autonomo, secondo le norme privatistico/civilistiche vigenti, ai fini dello svolgimento di attività di assistenza nell'ambito e nell'interesse del SSN.
4. I compiti e le attività quali definite dal presente Accordo, in considerazione della personale e irrinunciabile responsabilità medica, si realizzano in modo continuato e coordinato con le Aziende Sanitarie Locali, ordinariamente in regime di finanziamento pubblico<sup>2</sup>.
5. L'A.C.N., quale fonte di disciplina del settore, deve recepire e dare attuazione ai contenuti di leggi e decreti anche a titolo di mero orientamento.
6. I medici di medicina generale e le Amministrazioni interessate osservano le norme pattuite, ovvero quelle esclusivamente definite con le OO.SS., comprese quelle di livello collettivo regionale ed aziendale, che si sommano, senza contraddirlo, al presente Accordo<sup>3</sup> pena le responsabilità quali definite all'art. 4.
7. L'A.C.N. individua le attività costituenti i Livelli Essenziali di Assistenza, che i medici, anche in forma aggregata, svolgono nell'ambito delle complessive funzioni di tutela della salute, e regola l'organizzazione delle attività attraverso meccanismi di partecipazione e di coordinamento.
8. L'A.C.N. regola le procedure di assistenza all'uniforme applicazione degli Accordi Nazionale, Regionali e Aziendali, compresi i casi di difficoltà interpretative legati a norme sopravvenienti e le procedure di verifica, controllo e sanzione per la mancata applicazione delle norme pattuite sia per inadempimenti imputabili ai medici che per inadempimenti imputabili alle Amministrazioni.
9. Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, copre il triennio 2013 -2015 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.

---

<sup>1</sup> Cass. S.U. n.67/14

<sup>2</sup> Cass. 958/14.

<sup>3</sup> Anche in aderenza alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi oltre che all'art. 40 del D.lgs n. 165 del 2001 e s.m.i.